



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 29 marzo 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente relatore
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 20/2021/INPR con la quale sono stati ripartiti fra i Magistrati in servizio presso la Sezione i controlli rientranti nel programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR con la quale è stato disposto il controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 8/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Presidente relatore;

FATTO

Nell'ambito dei controlli ex artt. 148 ss. Testo Unico degli enti locale e nel contesto della programmazione delle attività per gli anni 2021 e 2022, la Sezione regionale ha individuato preliminarmente degli indicatori economico-finanziari, ritenuti idonei a verificare l'effettiva sussistenza degli equilibri di bilancio delle amministrazioni comunali della provincia di Padova, non sottoposte a controllo prioritario.

In applicazione di tali indicatori, la Sezione non ha ravvisato l'opportunità di procedere ad approfondimenti istruttori, ma ha rilevato, comunque, alcune criticità relative ai dati contabili contenuti negli schemi di bilancio (SDB), dei rendiconti 2019 e 2020 presente nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), attraverso il sistema conoscitivo Conosco-Monet alla data del 19/10/2022, da assoggettare a verifica e monitoraggio.

In particolare, gli indicatori economico-finanziari utilizzati dalla Sezione sono:

1. Il Risultato di competenza di parte corrente;
2. L'equilibrio di bilancio di parte corrente;
3. L'equilibrio di parte corrente al lordo delle partite finanziarie;
4. Il risultato di competenza;
5. L'equilibrio di bilancio;
6. Il risultato contabile di amministrazione (RCA), al 31 dicembre;
7. Il totale della parte disponibile del RCA;
8. Il saldo di cassa al 31 dicembre.

Per quanto sopra premesso, per l'analisi a seguire si è fatto riferimento agli schemi contabili che gli enti hanno trasmesso alla BDAP relativi ai rendiconti 2019 e 2020 e che, come precisato nel D.M. 12 maggio 2016, assolvono agli obblighi di cui all'art. 227, comma 6, del TUEL, il quale prevede la trasmissione in modalità telematica da parte degli enti locali alla Corte dei conti dei relativi rendiconti.

In particolare, con riferimento al Comune di San Giorgio in Bosco (PD) sono state rilevate le seguenti criticità riportate di seguito in forma tabellare:

Comune di SAN GIORGIO IN BOSCO (PD)

CRITERI CAMPIONARI CON CRITICITÀ – RENDICONTO 2019	Importo BDAP
Relativamente agli equilibri:	
2. L'equilibrio di bilancio di parte corrente	-13.521,97

Fonte: Schemi BDAP rendiconto 2019

Comune di SAN GIORGIO IN BOSCO (PD)

CRITERI CAMPIONARI CON CRITICITÀ – RENDICONTO 2020	Importo BDAP
Relativamente agli equilibri:	
2. L'equilibrio di bilancio di parte corrente	-55.550,02

Fonte: Schemi BDAP rendiconto 2020

Tali criticità sono state sottoposte dal magistrato istruttore, nell'odierna adunanza, al Collegio che si è così pronunciato.

DIRITTO

1. Con riferimento ai controlli sulle gestioni contabili dei Comuni, va rilevato che il quadro ordinamentale che allo stato è rassegnato dalle disposizioni di riferimento (art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131; legge 23 dicembre 2005, n. 266; decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha introdotto nell'ambito del D.Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-bis, che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti) vede i controlli in argomento con carattere cogente nei confronti dei destinatari, al fine di prevenire e

contrastare “*gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari*” (Corte costituzionale, sentenza n. 40/2014).

A ciò deve aggiungersi che, per espresso disposto normativo, i controlli in questione sono altresì diretti a rappresentare, agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria e/o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengano più opportune e, per tale motivo, si pongono in una prospettiva dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex plurimis*: Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 60 del 2013, n. 40 del 2014, n. 155/2015, n. 188/2016, n. 228 del 2017, Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

Occorre, inoltre, richiamare le linee guida della Sezione delle autonomie (cite in premessa) ove si è sottolineata l’opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l’attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un’effettiva stabilità di medio-lungo termine, con la specificazione che laddove le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell’art. 148-bis TUEL, la Sezione rinviene comunque la necessità di richiamare l’attenzione dell’Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione.

Si evidenzia, infine, che l’esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l’assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2. Disequilibrio di parte corrente

Come traspare dalla narrativa del fatto, dai dati esposti in BDAP, il Comune di San Giorgio in Bosco (PD) registra, per l’esercizio 2019 un equilibrio di parte corrente negativo pari ad euro -13.521,97.

Il dato permane negativo anche per il 2020, ove il disequilibrio di parte corrente si attesta in euro -55.550,02.

Al riguardo, il Collegio ricorda che il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nei prospetti degli equilibri del bilancio di previsione, tra i quali gli equilibri di parte corrente, distinti, come è noto, in risultato di competenza di parte corrente, equilibrio di bilancio di parte corrente ed equilibrio complessivo di parte corrente.

Orbene, il perseguimento degli equilibri di bilancio è un obiettivo imprescindibile per una sana gestione dell’Ente locale, posto che il venir meno delle condizioni di equilibrio, per un verso, potrebbe pregiudicare l’erogazione dei servizi essenziali alla cittadinanza amministrata e, per altro verso, potrebbe condurre l’Ente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

In tale ottica vengono in rilievo tutti gli equilibri, compresi quelli intermedi, di cui deve tendenzialmente essere garantita la sussistenza, con la valutazione ponderata delle entrate e delle spese, fin dalla fase previsionale, posto che la crescita delle spese ad un ritmo superiore alle entrate, reiterata nel tempo, può accompagnare l'Ente locale a una crisi economico-finanziaria ponendolo in difficoltà nell'assicurare l'equilibrio finanziario generale.

Giova, infine, richiamare le disposizioni del postulato generale n. 15, di cui al D. lgs 118/2011, il quale subordina il concetto di "equilibrio di bilancio" ad una "(...) rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di uscita", precisando inoltre che tale condizione di equilibrio "(...) comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti 2019 e 2020 del Comune di San Giorgio in Bosco (PD), nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- rileva il disequilibrio di parte corrente per entrambi gli esercizi e raccomanda, pertanto, di mettere in atto ogni utile azione, per gli esercizi futuri, al fine del perseguimento e consolidamento degli equilibri di parte corrente;
- dispone che, qualora i dati trasmessi alla BDAP risultino erronei, si provveda ad un nuovo invio alla BDAP dei dati relativi ai rendiconti 2019 e 2020, per le opportune rettifiche;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Giorgio in Bosco (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023.

Il Presidente relatore

F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 4 aprile 2023

Il Direttore di Segreteria

F.to digitalmente Letizia Rossini